

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, SALERNO,  
MEZZAPESA e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

#### Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

ONOREVOLI SENATORI. — Il mutilato e invalido civile totalmente inabile è quasi sempre non deambulante poichè, a causa delle forme invalidanti da cui è affetto (paralisi, distrofia muscolare, sclerosi multipla a placche, eccetera) è impossibilitato o, quanto meno, costretto a muoversi con l'aiuto della carrozzella o di speciali apparecchi ortopedici. Egli è, pertanto, costretto, per potersi muovere, a sostenere spese ingenti per avere una persona che provveda alle sue necessità di deambulazione e perchè lo assista nelle sue funzioni primarie.

È noto quanto siano onerosi i costi di tali prestazioni, le quali, anche quando si riesca ad averle dagli stessi familiari, sono ugualmente gravose poichè costringono la persona addetta alle prestazioni stesse a rinun-

ciare del tutto o a ridurre la propria attività lavorativa, con la conseguente riduzione del reddito del nucleo familiare.

Pertanto, come giustamente il legislatore ha provveduto a stabilire una indennità di accompagnamento al cieco civile, indipendentemente dal reddito di cui il cieco stesso è possessore, si chiede che analoga indennità di accompagnamento venga riconosciuta, ovviamente con la stessa procedura, all'invalido civile, fisico o psichico, totalmente inabile.

Siamo certi che il Parlamento vorrà compiere, con l'approvazione del presente disegno di legge, un atto di giustizia che risponde alle attese sociali ed umane di cittadini particolarmente colpiti da gravissime minorazioni e che, rispetto ad altre categorie, si sentono discriminati da parte dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, non deambulanti, è concessa una indennità di accompagnamento di lire 90.000 mensili.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo 800 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.